

STATUTO

FORMAZIONE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAZZANISE CE VIA SAN
LEUCIO 60

Numero REA: CE - 350922

Codice fiscale: 04735110613

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2023 - Statuto completo;	2
---	---



Maria Rosaria Foggia
Notaio

Statuto della cooperativa sociale
"FORMAZIONE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Società cooperativa sociale denominata:

" FORMAZIONE VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede nel Comune di Grazzanise (CE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. e trans. del c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge 8/11/1991 n.381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata l.n.381/91, e successive circ. min. lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento, con gestioni separate, di attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 l.381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi (nel dettaglio di seguito precisate), finalizzate all'inserimento lavorativo delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della citata legge n.381/91.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, mentre nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mu-

Registrato a Caserta
il 08/06/2023
al n. 17483 serie 1T

tualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando prevalentemente nell'ambito del territorio nazionale, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nell'instaurazione, e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento dei soci cooperatori.

A tal fine, gli amministratori devono tener conto, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale, di ogni circostanza oggettiva, e delle peculiarità della situazione di ciascun socio rispetto a quella degli altri, in modo da assicurare una parità di trattamento sostanziale, e non meramente formale, e da non adottare decisioni fondate su criteri discriminatori, che tengano in considerazione criteri irrilevanti ai fini della realizzazione dello scopo mutualistico. A parità di condizioni, quindi, è vietata ogni discriminazione tra i soci cooperatori.

Gli amministratori dovranno preferire, all'atto dell'instaurazione dei rapporti mutualistici, anche in deroga al criterio della priorità cronologica delle domande dei soci, i lavoratori specializzati rispetto a quelli generici.

Per quanto attiene alla fase di esecuzione del rapporto, gli amministratori dovranno praticare, a favore dei soci cooperatori, prezzi e condizioni uniformi, che non risultino ingiustificatamente discriminatori a favore di taluno dei soci ed a danno di altri, e che rispettino quindi anche sotto tale profilo il principio della parità di trattamento.

Pertanto, la retribuzione dei soci lavoratori non potrà essere differenziata se non in funzione delle relative specializzazioni, dell'anzianità lavorativa e della diversità delle mansioni a cui gli stessi sono addetti.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione (ovvero nella nota integrativa) e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le attività come di seguito specificato.

Relativamente alla gestione di attività di servizi socio-assistenziali, educativi e/o sanitari di cui alla lettera a) art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa potrà:

a) promuovere e gestire gli interventi e i servizi rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini previsti dalla legge 328/2000 così come attuate dal DPGRC del 23/11/2009 concernente servizi e strutture riconosciute dalla Regione Campania nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari e che ricadono nelle seguenti aree di intervento:

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "**Anziani**" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Centro sociale polifunzionale, RSA per anziani, Comunità tutelare, Casa albergo, Gruppo appartamento, Comunità alloggio, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, ADI - cure domiciliari integrate, Telesoccorso, Telefonia sociale, Trasporto sociale anziani, Servizi d'integrazione sociale, Soggiorni climatici;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "**Infanzia e l'adolescenza**" quali: Nido di infanzia, Servizi integrativi al nido, Centro Diurno Polifunzionale, Centro di aggregazione giovanile, Comunità di pronta e transitoria accoglienza.

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "**Famiglia**" quali a titolo esemplificativo: Centro per le famiglie, Interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, Servizi di prossimità, Servizi di sostegno alla genitorialità, Servizi per l'affido familiare, Servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, Servizi di mediazione familiare, Interventi per l'armonizzazione dei tempi della città, Centro studi specialistici;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "**Disabilità**" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Centro sociale polifunzionale, Comunità Alloggio, Gruppo appartamento, RSA, Comunità tutelare per persone non autosufficienti, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, ADI - cure domiciliari integrate, Telesoccorso e teleassistenza, Servizi di pronto intervento sociale,

Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo), Servizi trasporto sociale disabili, Gruppi di auto-aiuto, Servizi per l'integrazione sociale;
- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Contrasto alla povertà" quali a titolo esemplificativo: Centro di accoglienza diurno, Centro di prima accoglienza, Interventi abitativi d'emergenza, Comunità per malati di AIDS, Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Servizi docce e cambio abiti, Pronto intervento sociale e unità mobile di strada, Servizio mensa, Area attrezzata per nomadi;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Disagio intellettuale e psichico" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, Comunità alloggio, Comunità tutelari per persone non autosufficienti, Gruppo appartamento, RSA, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, Gruppi di auto-aiuto, Servizi di pronto intervento, Servizi per l'integrazione sociale, Servizi di prevenzione;

- progettazione e gestione dei servizi ricadenti nell'area "Welfare d'accesso" quali a titolo esemplificativo: Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale, Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e Informazione, Sistema Informativo Sociale;

- Progettazione e gestione dei servizi ricadenti nell'area "Giovani" quali a titolo esemplificativo Sportello Informagiovani; studi e ricerche sulla condizione giovanile; educazione e formazione; centro di aggregazione.

b) gestire **attività di formazione ed addestramento**, realizzate anche con l'ausilio della Regione Campania e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei consorziati e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

c) organizzare, gestire e tenere **corsi di formazione**, di ricerca e/o di aggiornamento professionale e/o amatoriale, finanziati ed autofinanziati;

d) organizzare, gestire e tenere corsi di **formazione professionale** iniziale, continua, educazione degli adulti, post diploma, post-laurea e di orientamento sia in modalità frontale che in FAD;

e) organizzare, gestire e tenere centri studi di recupero anni scolastici, di istituti scolastici paritari, di centri di certificazione delle competenze, di alternanza scuola lavoro, tirocini formativi e stage;

f) elaborare, progettare e divulgare materiali didattici e dispense;

g) organizzare, gestire e tenere visite guidate con e senza guida turistica;

h) svolgere attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose; organizzazione e gestione di campagne di prevenzione sanitaria;

i) promuovere l'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;

l) organizzare e curare l'attività di approntamento nonché l'organizzazione e gestione di strutture mediche polispecialistiche consistente nella materiale predisposizione degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti, funzionali allo svolgimento della professione medico-chirurgica privata, relativa-

mente ai settori rappresentati dalle diverse specializzazioni nel campo medico, da mettere a disposizione, secondo le regole del mercato, di medici-professionisti che intendano avvalersene per l'esercizio della propria attività;

m) organizzare e gestire l'attività di prestazione di servizi consistente nella organizzazione di tutti i mezzi e di tutte le strutture destinate all'esercizio, da parte di persone regolarmente abilitate, delle professioni parasanitarie nell'ambito delle prestazioni infermieristiche, di rieducazione fisica di soggetti che abbiano subito traumi ortopedici o chirurgici, di riabilitazione, di interventi di fisiochinesi terapia o di altre terapie legate a tecniche di massaggio fisico o mediante l'impiego e l'ausilio di apparecchiature elettromedicali.

Alla società resta interdetto l'esercizio in proprio di ogni attività medico-chirurgica e dell'attività professionale medico-sanitaria o infermieristica o di riabilitazione e di qualsiasi altra attività comunque riferibile alla gestione dell'incarico professionale ed all'esecuzione della prestazione medico-sanitaria, medico-assistenziale e paramedica che si intende comunque riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano medici o soggetti titolari dei richiesti titoli di studio e legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale, con diretta ed autonoma offerta delle proprie prestazioni professionali, alle quali la società resta totalmente estranea.

La cooperativa, inoltre, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione delle seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di incontri, convegni, congressi o conferenze; seminari e corsi aventi come temi la divulgazione e la condivisione della conoscenza e in particolare;
- svolgimento di attività agrituristica, di turismo rurale o di fattoria didattica ed orto-floro-vivaistica e quindi l'acquisto, l'affitto o l'assunzione in gestione a vario titolo, con la costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;
- il commercio all'ingrosso e dettaglio
- la prestazione di servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati;
- l'attività di impresa di pulizia, pulizia uffici, scuole, sedi enti pubblici, pulizia strade e servizi complementari, lavaggio di cassonetti, derattizzazione e disinfestazione e simili;
- l'attività di affissione manifesti e campagne pubblicitarie, della piccola manutenzione di aree pubbliche e private, della gestione e manutenzione aree verdi;
- l'attività di facchinaggio, parcheggio, portierato, custodia e sorveglianza non armata;
- l'attività nel settore della ristorazione (privata, pubblica e parapubblica) con gestione diretta o assunzione in appalto di strutture quali ristoranti, trattorie, mense, bar, tavole calde, spacci, rosticcerie, buffet, alberghi, soggiorni, camping, villaggi turistici, strutture di turismo sociali, catering, ristorazione scolastica, ristorazione sanitaria ed assistenziale, ed attività similari o complementari quali ad esempio gestione colonie, attività educative, di

sorveglianza e di doposcuola, servizi di segreteria, trasporti e pulizie, nonché servizi per agevolare l'integrazione e l'inserimento di soggetti di categorie deboli, anche tramite contratti di affidamento lavoratori in convenzione con la PAT o altri enti pubblici;

- l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari.

La società potrà inoltre:

- acquistare e vendere apparecchiature informatiche e ad alta tecnologia;
- organizzare assistenza alla creazione, sviluppo e ristrutturazione di imprese, attraverso l'elaborazione di studi di fattibilità, ricerche di mercato, informazione economico finanziaria, ricerche sullo sviluppo economico, monitoraggio e tutoraggio per lo start-up d'impresa;

- promuovere l'offerta di prodotti e servizi informativi, telematici e multimediali;

- curare la progettazione, la realizzazione e la vendita di cartellonistica pubblicitaria, volantini, locandine, cartelline, brochure, calendari, immagini coordinate (biglietti da visita, carta intestata, buste e lettere personalizzate ecc.), agende, contenitori, manifesti, loghi aziendali, cd-rom (showcase e slideshow) dimostrativi, informativi, video cataloghi, video agende;

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere il finanziamento e lo sviluppo di altre cooperative sociali e/o di collaborare con le stesse costituendo vere e proprie "reti d'impresa", con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servizi.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con la Regione per ottenere l'as-

segnazione del servizio civile volontario, beneficiare dei contributi previsti ed erogati dalla Unione Europea, dallo Stato italiano, dalla Regione, Provincia, Comunità Montane e Comuni nello svolgimento delle attività soprate, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servizi.

La Cooperativa potrà richiedere e gestire i beni facenti parte del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

Art. 5 (Prestito sociale)

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e dei dipendenti, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed ai dipendenti ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia.

I soci non sono in nessun caso obbligati ad effettuare prestiti a favore della società; conseguentemente, l'assemblea non può deliberare, a maggioranza, un obbligo per i soci di effettuare i suddetti prestiti.

I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto.

Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte), successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi o legatari.

Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di prestito alla cooperativa possono essere trattenute da quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su tali somme la compensazione.

Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di prestito.

La misura massima degli interessi corrisposti ai soci cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.

Il rimborso dei prestiti, effettuati dai soci a favore della società, può essere subordinato, da parte degli amministratori, all'andamento economico dell'impresa sociale. In particolare:

- il rimborso può essere posticipato, rispetto alla data di scadenza contrattuale, per un periodo comunque non superiore a due anni, nell'ipotesi in cui risulti, dalla contabilità sociale, un eccessivo squilibrio dell'indebitamen-

to rispetto al patrimonio netto.

La Cooperativa può inoltre ricevere dai soci prestiti infruttiferi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttifera salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Data la particolare realtà in cui opera la cooperativa e le soggettive problematiche che gravano su alcuni soci e per venire incontro ai quali la cooperativa è stata costituita, l'Organo Amministrativo, in caso di documentabili esigenze, può deliberare a favore di soci in momentanea difficoltà economica prestiti onerosi, per i quali non è necessario rendere pubbliche né le motivazioni né le forme di rigetto.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci)

I soci si dividono in:

1. Soci operatori
2. Soci sovventori

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI

Art. 7 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti

della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

Nel caso la cooperativa risultasse formata da almeno nove soci, possono essere soci cooperatori anche gli enti — società, associazioni, fondazioni, persone giuridiche pubbliche o private — nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di società cooperative e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- che abbiano la propria sede nel territorio nazionale italiano;
- i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa;
- che non esercitino imprese concorrenti con quella della cooperativa, e non siano soggette alla direzione o al controllo di altri enti o società i quali gestiscano imprese in concorrenza con la cooperativa;
- che siano interessati al tipo di scambio mutualistico corrispondente all'oggetto della cooperativa, e la cui partecipazione sia quindi finalizzata al conseguimento dello scopo mutualistico, per conto proprio ovvero per conto dei propri membri. In quest'ultimo caso, la verifica relativa ai requisiti soggettivi, in conformità all'oggetto sociale ed allo scopo mutualistico, deve essere effettuata nei confronti delle persone membre della persona giuridica socia.

Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a nove, i detti soci cooperatori possono essere unicamente persone fisiche. In tal caso, ove non si proceda, nel termine massimo di un anno, alla reintegrazione del numero minimo di nove soci, i soci cooperatori diversi dalle persone fisiche possono essere esclusi dalla società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

La valutazione circa l'effettiva situazione di concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, ai fini della valutazione di tale situazione concorrenziale, dell'oggetto sociale, delle attività effettivamente svolte dalle imprese concorrenti, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Il socio cooperatore che, successivamente all'ammissione, intraprenda un'attività in concorrenza con la cooperativa secondo quanto sopra specificato, può essere escluso dalla società.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi della stessa.

Art. 8 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 9 (Cooperativa "Impresa sociale", Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa

cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 10 (Domanda di ammissione)

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado — anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo — di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica, PEC (se in possesso) e numero di telefono/fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione stragiudiziale e della clausola compromissoria contenute, rispettivamente, negli articoli 45 e 46 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento dell'Organismo di Conciliazione costituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello

scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica, la PEC ed il numero di telefono/fax;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 7.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è in ogni caso vincolante per l'organo amministrativo, anche nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'organo amministrativo dovrà quindi, a seguito della deliberazione assembleare, ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile. Analogamente, nel caso di rigetto dell'istanza da parte dell'assemblea, la domanda dell'aspirante socio si intende definitivamente respinta.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Diritti ed Obblighi dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata (anche a mano) o PEC alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Se il fatto che legittima il recesso deriva da una deliberazione la dichiarazione di recesso deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,

oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 7 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Organo Arbitrale ai sensi degli articoli 45 e 46, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 16 e 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

Art. 16 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della

partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore nominale di euro seicento (600,00).

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenzia-

mento aziendale di cui al successivo articolo 24, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 22 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 10.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 20.000,01 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 30.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 50.000,01 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- e) Nel caso non sia indicato un termine nella domanda di ammissione, i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il di-

ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di partecipazione ai sensi degli artt. 2525 e 2468 del codice civile. Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono costituire oggetto di pegno, sequestro o a vincoli volontari a favore dei creditori particolari dei soci medesimi, finché dura la società. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, e della relativa iscrizione nel registro delle imprese, il suddetto divieto viene meno.

Le quote, inoltre, non possono essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 26 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo o il Revisore, se nominati.

Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto f) e g) deve essere redatto da un Notaio.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 30 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo Posta Elettronica Certificata o fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un

terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti alle lettere f) e g) del precedente articolo 29, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, fusione o scissione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 32 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I soci fondatori della cooperativa hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea, non appena iscritti nel libro soci.

I soci iscritti da meno di 90 (novanta) giorni hanno diritto di partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto, e non possono partecipare alla discussione assembleare.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Qualora esistenti, i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta.

In particolare, al socio cooperatore persona giuridica spetta:

- un voto fino a 500,00 nominali euro;
- due voti da 500,01 a 2.000,00 nominali euro;
- tre voti da 2.000,01 a 5.000,00 nominali euro;
- quattro voti da 5.000,01 a 10.000,00 nominali euro;
- cinque voti nel caso in cui la complessiva partecipazione superi l'ammontare di 10.000,01 nominali euro.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 22.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Art. 33 (Norme per il computo dei quorum)

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Art. 34 (Presidenza e segretario dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione provvede, in sede di convocazione o durante l'assemblea, alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti;
- d) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 35 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 36 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'assemblea al momento della elezione.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, se ammesse alla cooperativa.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il tempo determinato di volta in volta dall'assemblea al momento della elezione, precisandosi che tale durata non potrà superare i tre esercizi; i consiglieri nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente.

Gli amministratori devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della società.

Art. 37 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici

con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo PEC, lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-

articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

Il Direttore Generale, se nominato, coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e finanziaria ordinarie della società nell'ambito degli indirizzi delineati dall'Organo amministrativo. È compito del Direttore Generale dare esecuzione alle deliberazioni e alle indicazioni dell'Organo amministrativo e del Comitato Esecutivo (se istituito), tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso. Il Direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Organo di controllo)

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

co, in modo da garantire la sana e prudente gestione della società.

Art. 43 (Funzioni e poteri)

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Art.44 (Revisore)

Con delibera dell'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorio dello stesso, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Per la revisione legale dei conti si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 45 (Clausola di conciliazione stragiudiziale)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. Il presente articolo non si applica alle controversie tra cooperativa ed aspiranti soci, né a quelle con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 46 (Clausola compromissoria)

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento

obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione stragiudiziale ai sensi del precedente art. 45 entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

Saranno deferiti all'arbitro come sopra nominato, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, anche i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società; l'arbitro potrà dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La decisione dell'arbitro sarà impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, né a quelle con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la propria sede.

L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme vigenti in materia.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di scioglimento volontario, nonché al verificandosi una delle altre cause di scioglimento sopra citate, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In seguito alla decisione di scioglimento, l'Organo Amministrativo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, gli amministratori uscenti dovranno:

- consegnare i libri, le scritture contabili, i documenti amministrativi e il repertorio contratti ai liquidatori;
- redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento dell'approvazione dell'ultimo bilancio.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, e fatte salve le disposizioni, dell'art. 2489 c.c., gli stessi hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 48 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 26, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 26, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione del-

l'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili:

- le norme delle società a responsabilità limitata;
- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sull'impresa sociale, in quanto la cooperativa sociale è di diritto impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

Firmato: PARENTE FRANCO, PETRELLA FILOMENA, DI STASIO ROBERTO, notaio MARIA ROSARIA FOGGIA, segue sigillo.

31 di 31